



**NOTA DI LETTURA
DEI PRINCIPALI ARTICOLI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI
CONTENUTI
NEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008**

AC 3256

ROMA, 26 NOVEMBRE 2007

Art. 3

(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA)

Il Senato ha modificato il testo originario, introducendo il comma 10, relativo alla trasformazione dell'IRAP in tributo proprio regionale.

“In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sub statale, l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale”. La formulazione suscita non poche perplessità perché la norma si configura come un anticipo di federalismo fiscale attuato, in carenza non solo di una legge di coordinamento della finanza pubblica, ma in carenza anche della sola legge delega per l'attuazione dell'art. 119 Cost.

Art. 9

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

Il comma 42 prevede la modifica della norma del dlgs 446/97 nella parte relativa ai criteri che informano i regolamenti che disciplinano l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate: l'affidamento a terzi può essere fatto mediante convenzione con società interamente pubblica (ex art. 113, co. 5, lett. C) del TU), oppure secondo normative europee di affidamento di gestione dei servizi pubblici locali, a soggetti comunitari iscritti all'albo o comunque con requisiti equivalenti previsti dalla normativa italiana, per un affidamento non superiore a 6 anni.

Viene eliminato il comma relativo alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni. Il comma 42, diventato n.54 durante i lavori in Senato, elimina la liquidazione dall'elenco delle attività affidabili ed elimina il limite temporale dell'affidamento a 6 anni.

Art. 10

(Trasporto pubblico locale)

Al fine di promuovere il trasporto pubblico locale è prevista l'istituzione di un fondo di 500 milioni di euro per il 2008. Tale fondo è destinato per 220 milioni all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni, per 150 per l'acquisto di veicoli, e per 130 a contributi all'accensione di mutui.

Art. 11

(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)

Questo articolo, introdotto in Senato, prevede la creazione di un fondo di 4 milioni annui per ciascuno degli anni 2008-9 e 10 per i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolar rilievo urbanistico riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità.

Art. 19
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

La norma interviene apportando modifiche agli articoli della legge finanziaria per il 2007, introducendo la competenza mista (saldo unico derivante dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti, al netto delle entrate derivante dalla riscossione di crediti e dalla concessione di crediti), lasciando inalterati i coefficienti, ed escludendo gli enti in avanzo finanziario dal miglioramento dei propri saldi (31 Province).

Il comma 1, lett b) introduce il comma 678-bis, con il quale si individuano per l'anno 2010 i medesimi coefficienti da utilizzare per l'anno 2009, che però rischiano di ipotizzare una riduzione dello spazio espansivo della manovra per quell'anno.

La lett.e) introduce il comma 681-bis, con il quale si attenuano fenomeni anomali delle entrate delle Province derivanti da dismissioni di patrimonio immobiliare e mobiliare, circoscrivendo tale fenomeno ai soli enti in avanzo.

Resta confermata l'essenza del comma 684 nella sua nuova formulazione, legando in modo stringente gli impegni con i bilanci di previsione.

Suscitano perplessità le lett. h) ed l) in quanto mettono in diretta correlazione la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo degli obiettivi e l'inadempimento al patto di stabilità interno; appare opportuno eliminare tali previsioni in sede parlamentare.

La lett. m) introduce un meccanismo di controllo dei flussi di prelevamento dai conti di tesoreria statale degli enti locali. Tale meccanismo prevede misure di contenimento dei prelevamenti nel caso in cui i flussi non siano coerenti con gli obiettivi in materia assunti in sede comunitaria. Tale norma appare troppo discrezionale ed andrebbe eliminata.

Art. 20
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali)

Tale articolo, introdotto dal Senato, sancisce l'obbligo, per gli enti locali che sottoscrivono i contratti su strumenti finanziari anche derivati, di predisporre le informative secondo prospetti conformi a disposizioni contenute in un emanando decreto del Ministero dell'Economia, pena la mancanza di efficacia dei contratti stessi.

Art. 23
(Scioglimento dei consigli nei casi di mancata approvazione del bilancio)

Sono confermate le norme che prevedevano lo scioglimento dei consigli in caso di mancata verifica degli equilibri e di mancata approvazione dei bilanci.

Art. 24
(Disposizioni varie per gli enti locali)

Viene confermato il regime di determinazione dei trasferimenti erariali nonché le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale all'Irpef.

Art. 25
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)

Viene sostituito l'art. 27 del TU enti locali (D. Lgs. 267/00) relativo alle Comunità montane che sono qualificate come Unioni di comuni che operano solo su territori montani (non più in quelli parzialmente montani). Il ridisegno delle Comunità montane è operato dalle Regioni e deve comprendere almeno 7 comuni il cui territorio sia all'80% al di sopra dei 500 metri di altitudine (600 metri nelle regioni alpine). Con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 i Comuni che non rispondono a detti requisiti cessano di appartenere alle Comunità montane e, allo stesso tempo sono soppresse le Comunità montane che non rispondono ai requisiti richiesti. A decorrere da 2008 viene ridotto in misura corrispondente il fondo ordinario per il contributo alle Comunità montane.

I lavori in Senato modificano l'articolo: in particolare vengono individuati i risparmi attesi dall'attuazione dell'articolo stesso: 33,4 milioni di euro per il 2008 e 66,8 a decorrere dal 2009, confermando la corrispondente riduzione del fondo ordinario.

Art. 26
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

La previsione originaria contenuta nell'art.14 del ddl di legge finanziaria 2008 presentata al Senato prevedeva una riduzione del 20% del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali e l'innalzamento della soglia di abitanti che legittimava l'istituzione delle circoscrizioni comunali.

Il testo approvato dal Senato ha stralciato queste disposizioni e interviene sul numero dei componenti degli organi prevedendo soltanto, all'art. 47 del D.Lgs. 267/00, la limitazione del numero massimo di assessori da 16 a 12 nelle giunte comunali e provinciali.

Sono poi introdotte diverse disposizioni per il contenimento dei "costi della politica".

All'art. 77 del D. Lgs. 267/00 viene eliminata la possibilità dei consiglieri di porsi in aspettativa.
All'art. 82 del D. Lgs. 267/00 si rivedono le norme sui gettoni di presenza e sulle indennità degli amministratori. Per i Consiglieri i gettoni di presenza non possono superare la somma di ¼ dell'indennità prevista dal DM 119/00 per i Sindaci e i Presidenti di provincia, senza possibilità di incremento. Per i Presidenti e gli Assessori vengono mantenute le indennità previste dal D.M. 119/00.

Agli articoli 82 e 83 del D. Lgs. 267/00 viene stabilito il divieto di cumulo tra indennità di funzione relative a diversi mandati, nonché la possibilità di cumulare le indennità di funzione e i gettoni di presenza percepite da amministrazioni differenti.

E', inoltre, eliminata la possibilità che gli amministratori locali, per la partecipazione ad organi o commissioni collegate all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, possano percepire compenso alcuno.

E' modificato l'art. 84 del D. Lgs. 267/00 sul rimborso delle spese di viaggio che si limita alle spese effettivamente sostenute e ad un rimborso forfetario onnicomprensivo (stabilito con decreto).

Per semplificare e riorganizzare l'esercizio associato delle funzioni comunali è previsto che un Comune possa aderire ad una sola forma associativa (Unione di Comuni, o Consorzio). Non è chiaro se questa limitazione riguardi anche le Comunità montane.

Da tali norme ci si attende un risparmio di 313 milioni di euro per i quali è da subito effettuata una riduzione a decorrere dal 2008 del fondo ordinario dei trasferimenti agli enti locali.

In sede di ripartizione del fondo ordinario, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Inoltre di questi 313 milioni di euro, a decorrere dal 2008, 100 sono destinati all'incremento del contributo ordinario per i piccoli comuni, e 213 a copertura dell'abolizione del ticket sanitario.

Art. 27

(Norma di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)

Norma di principio affinché le Regioni provvedano all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali. Lo stesso principio viene affermato per i Comuni e le Province rispetto alle strutture da essi istituite.

Il Senato ha operato una ulteriore specifica, prevedendo che per tale riduzione dei costi le Regioni dovranno, entro il 1^a luglio 2008, provvedere alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi acqua e rifiuti, rispettando dei criteri generali che fanno riferimento al territorio provinciale come ambito ottimale di riferimento e alla provincia come destinatario privilegiato delle relative funzioni. Con le economie così previste e accertate si dovranno realizzare interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

Art. 28

(Sviluppo della montagna e delle isole minori)

Viene finanziato il fondo nazionale per la montagna con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Viene istituito il fondo di sviluppo delle isole minori con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, per finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti migliorare le condizioni e la qualità di vita delle isole minori.

Art. 43
(Pesca e vittime del mare)

Si prevede che il fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui all'art. 1, comma 1668, della legge n. 296/06, venga destinato anche al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

Art. 52
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

Art. 53
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

Art. 54
(Connessione degli impianti di acquisto e trasmissione dell'elettrici da fonti rinnovabili)

Art. 55
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili)

Art. 56
(Impianti fotovoltaici)

Con tali articoli il Senato ha inteso dare un nuovo impulso al sistema dei certificati verdi, che si ottengono dalla energia prodotta da fonti rinnovabili; si offre in alternativa anche il ricorso ad una tariffa onnicomprensiva. Viene disciplinata la regolamentazione dei certificati verdi e dei relativi impianti. In particolare viene previsto che oltre alla regione solo le province possano essere competenti a rilasciare le autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di tali impianti. Inoltre, nel definire il riparto degli incrementi, a carico di ogni regione, delle quote di energie da fonti rinnovabili che le regioni stesse devono realizzare, lo Stato sottolinea l'esigenza che si realizzi il coinvolgimento di province e comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Art. 59
(Comitato nazionale italiano per il microcredito)

Viene disciplinata la personalità giuridica di diritto pubblico del comitato, nonché la dotazione del Fondo comune, alimentato da contributi volontari, donazioni lasciti erogazioni deliberati da Stato o altri enti pubblici anche territoriali.

Art. 65
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche)

L'articolo, introdotto dal Senato, prevede la creazione, all'interno della gestione separata Cassa DDPP, del Fondo di garanzia per le opere pubbliche, cui possono accedere gli enti locali con finalità di sostegno finanziario dei lavori. Con tale fondo si prestano garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico finanziario.

Art. 67
(Edilizia scolastica, sanitaria e penitenziaria)

Stanziati ulteriori 20 milioni di euro per adeguamento strutturale antisismico degli edifici scolastici ex dl. 269/03. In Senato è stato specificato che tali fondi possono essere destinati anche alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti.

Art 80
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)

Il ministero dell'ambiente adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio, d'intesa con le regioni e gli enti locali; previsti 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Inoltre per il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico è autorizzata la stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per il piano straordinario di telerilevamento. Stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010

La norma, modificata in senato, ha previsto che all'interno del fondo di 265 milioni di euro, siano individuate anche le risorse per il fondo per la promozione delle energie rinnovabili (40 mil annui), per la riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti (20 mil annui) e per azioni di sicurezza per il controllo dell'ambiente marino e costiero (5 mil annui); resta confermato il piano straordinario di telerilevamento con il medesimo stanziamento; previsti 5 mil annui per il 2008 a favore dell'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette e 500 mila euro per il 2008, 2009 e 2010 a favore della riqualificazione della zona fluviale del Po.

Art. 81
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità)

Presso il Ministero dell'Ambiente viene istituito un fondo di 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 09 e 10 per la forestazione e riforestazione, per realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane.

Art. 94
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)

Una serie di interventi per l'istruzione secondaria, in particolare sul numero delle classi, sperimentazioni e personale insegnante. Sperimentazione di un modello organizzativo che innalzi la qualità dell'esercizio di istruzione e accresca l'efficienza ed efficacia della spesa; miglioramento dell'offerta formativa, distribuzione territoriale della rete scolastica e organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche.

Art. 97

(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa)

Presso il Ministero della solidarietà sociale viene istituito il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 09 e 10.

Art. 98

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

Per il 2008 viene istituito il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, con dotazione di 5 milioni di euro, destinato a finanziare gli interventi che eliminano i rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici stessi.

Art. 101

(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

In Senato è stato introdotto questo articolo con il quale si prevede che gli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, applichino particolari regole: Carta qualità dei servizi, consultazione con associazioni consumatori, monitoraggio di qualità, ecc.

Art. 113

(Risorse per l'attuazione del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)

Il comma 2 prevede che 20 milioni di euro, a valere sul fondo di 1500 milioni circa destinati all'attuazione del "Protocollo" siano destinati al bonus per i soggetti in cerca di prima occupazione finalizzato alla formazione professionale, secondo le esigenze del mercato del lavoro locale.

Art. 125

(Promozione dello sport)

Viene istituito un Fondo denominato "fondo per lo sport di cittadinanza" di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 35 per il 2009, e 40 per il 2010, da utilizzare previa intesa in sede di Conferenza Unificata per promuovere il diritto di tutti allo sport.

Art. 126

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

Il Ministero dell'Economia e Finanze individuerà con Consip degli strumenti utili per la valutazione della comparabilità dei prezzi per beni e servizi, cui si dovranno attenere gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica.

Art. 128

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche telefoniche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. A consuntivo annuale le amministrazioni trasmettono una apposita relazione alla corte dei conti.

Si dovrà altresì operare una relazione-censimento dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Il Senato ha soppresso i commi relativi all'obbligo, per ciascuna amministrazione pubblica, di osservare i parametri prezzo qualità, come pure l'articolo relativo al sistema di rete regionale.

Art. 138

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

E' stabilito il divieto alle PA di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle PA.

Il Senato modifica il testo e l'estensione alle società viene limitato a quelle interamente possedute ovvero partecipate in **via maggioritaria** dalla PA

Art 140

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)

Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in tali società. Nel caso in cui le amministrazioni procedessero alla costituzione di tali società, dovranno provvedere a trasferire il relativo personale, riorganizzando così la propria dotazione organica.

Il mantenimento di quote societarie di questo genere ovvero l'assunzione di nuove partecipazioni devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata circa la sussistenza dei requisiti di legge.

Art. 144

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

La retribuzione di tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, anche i titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate non può superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione.

Il Senato ha riformulato l'intero articolo: in particolare si prevede che ogni incarico di collaborazione deve essere pubblicato sul sito web, con tanto di ragione dell'incarico, ammontare erogato e soggetti percettori per quanto concerne gli enti locali l'affidamento di incarichi di studio o consulenze può avvenire solo dopo l'approvazione di specifico programma da parte del consiglio. Dovrà essere adeguato anche il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tali disposizioni vengono trasmesse alla sezione regionale della Corte che si esprime con un parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle disposizioni regolamentari stesse.

Art. 145

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

Le PA potranno ricorrere ad esterni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, attraverso incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo nei confronti di esperti di "particolare e comprovata specializzazione universitaria".

Viene fortemente limitato il ricorso a forme di lavoro flessibile. Le PA dovranno assumere normalmente personale con contratti a tempo indeterminato e fare fronte alle esigenze eccezionali attraverso l'assegnazione di personale da altre amministrazioni. Non possono ricorrere alle forme di lavoro flessibile previste nel diritto civile, se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi (senza possibilità di rinnovare il contratto). La violazione di queste norme comporta la nullità del contratto di lavoro, la responsabilità delle amministrazioni nei confronti dei lavoratori (risarcimento del danno) ed, in caso di violazione, è prevista come sanzione l'impossibilità di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per 3 anni.

Ciò non vale per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 D. Lgs. 267/00) e per i contratti relativi agli incarichi dirigenziali e agli organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni.

Il divieto assoluto di assunzioni a tempo determinato oltre i tre mesi limita fortemente l'autonomia degli enti e rischia di limitare un positivo ricorso a figure professionali che non devono per forza essere inquadrati all'interno degli enti. Occorre altresì prevedere che restino fuori dal divieto anche i contratti stipulati per l'attuazione di progetti speciali europei, nazionali o regionali.

Art 146

(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

La normativa sul personale degli enti locali prevista nella finanziaria 2007 non subisce modifiche sostanziali ma si allargano i limiti temporali per gli aventi diritto alla stabilizzazione prevista dal comma 558 della legge finanziaria 2007; inoltre si prevede una programmazione triennale dei fabbisogni (da completarsi entro aprile 2008) che tenga conto dei contratti a tempo determinato e dei co.co.co. già triennali, anche se non continuativi del quinquennio precedente al 28.9.2008.

Fermo restando l'accesso ai ruoli nella PA tramite procedure selettive di natura concorsuale, le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedure di stabilizzazione di cui al comma 558 anche il personale che consegue i requisiti di anzianità in servizio in virtù di contratti stipulati prima del 28.9.07.

Al comma 30, è infine introdotta la previsione che le amministrazioni possano agire in deroga al principio del contenimento delle spese di personale, solo se motivano adeguatamente tale scelta nei documenti di programmazione del fabbisogno del personale e rispondano a specifici criteri di efficienza.

Art. 148

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

Sono introdotte disposizioni che favoriscono la mobilità intercompartimentale nel 2008-2009 attraverso accordi gestiti dal Dipartimento funzione pubblica e dalla RGS. Presso il DFP viene istituita la banca dati sulla mobilità.

Art. 149

(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco)

Sono stanziati le risorse per l'integrazione del rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici statali per gli anni 2006-2007 come previsto dall'accordo con i Sindacati dell'aprile 2007.

Per gli enti locali i maggiori oneri sulle spese di personale 2008, per il rinnovo dei contratti 2006-07, sono esclusi dal computo delle spese rilevanti per il patto di stabilità.

Sono quantificati gli oneri per il rinnovo dei contratti dei dipendenti statali 2008-2009 mentre per il rinnovo degli enti locali gli oneri sono posti a carico dei loro bilanci.